VERBALE DI ACCORDO

Roma, 8 novembre 2010

Tra

Assotelecomunicazioni - Asstel, rappresentata da Raffaele Nardacchione, Marco Rendina, Rita Fontana

e

Slc-Cgil, rappresentata da Emilio Miceli, Alessandro Genovesi e Giuseppe Francesco

Fistel-Cisl, rappresentata da Vito Vitale e Laura Ferrarese

Uilcom-Uil, rappresentata da Bruno Di Cola e Salvatore Ugliarolo

In qualità di Parti istitutive del "Fondo Nazionale Pensione Complementare - Telemaco" viene stipulato il seguente Accordo.

Premesso che:

- con Accordo sottoscritto l'11 giugno 2004 le Parti istitutive, per il rinnovo dei componenti l'Assemblea dei delegati del Fondo, convenivano di adottare, per le elezioni dei rappresentanti dei soci lavoratori, il voto postale per le sedi delle singole aziende, come definite nell'Accordo stesso, presso le quali il numero dei soci lavoratori sarebbe risultato inferiore a 130 unità, numero elevato a 160 unità con il successivo Accordo del 7 dicembre 2007;
- con l'Accordo dell'11 giugno 2004 le Parti si davano altresì atto che, si sarebbero valutati i risultati delle elezioni in termini di efficacia, e studiate modalità che - coerentemente con l'obiettivo di assicurare la più ampia partecipazione e nel rigoroso rispetto della segretezza del voto - prevedano anche la possibilità dell'utilizzo generalizzato delle nuove tecnologie;
- preso atto della comunicazione inviata dal Presidente del Fondo alle Parti istitutive il 14 ottobre 2010 con cui - nell'imminenza del rinnovo dell'Assemblea dei delegati e sulla scorta dell'esperienza maturata nelle elezioni del 2008 - ha loro proposto ulteriori possibili modifiche al Regolamento elettorale del Fondo che dovrebbero consentire, a giudizio del Consiglio di Amministrazione del Fondo, una ancor più agevole gestione delle fasi operative delle elezioni:

si concorda quanto segue

vengono approvate le modifiche del Regolamento elettorale nel testo modificato che si allega e che Me it was to forma parte integrante del presente Accordo.

Contestualmente le Parti assumono l'impegno a valutare ed eventualmente, laddove ne siano individuate le condizioni, concordare, per le elezioni successive al 2011, modalità di voto che prevedano l'utilizzo generalizzato di soluzioni tecnologiche, fermi restando l'obiettivo di assicurare la più ampia partecipazione ed il rigoroso rispetto della segretezza del voto.

Il presente accordo viene trasmesso, a cura di Assotelecomunicazioni-Asstel, al Presidente del Fondo Telemaco per gli adempimenti conseguenti.

ASSTEL

SLC-CGIL

EICTEL CICI

Louro Perronese

Kito fontous

Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei Delegati

Art. 1 - Elettorato attivo e passivo

- 1. I rappresentanti dei soci nell'Assemblea dei Delegati del Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori delle Aziende di Telecomunicazione TELEMACO di seguito denominato "Fondo" sono eletti, su collegio unico nazionale, separatamente, dai soci lavoratori e dalle rispettive Aziende, a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto attribuito, rispettivamente, a liste concorrenti di candidati ovvero ai candidati indicati nella lista di cui al successivo art. 3, comma 4.
- 2. Hanno diritto di voto i soci lavoratori e Aziende che risultino iscritti al Fondo all'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette.
- 3. Sono eleggibili i soci lavoratori e i rappresentanti delle Aziende associate ai sensi del comma precedente che alla data ultima di presentazione delle liste siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice Civile per gli Amministratori delle Società per Azioni.

Art. 2 - Indizione delle elezioni

1. Almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Presidente del Fondo indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea stessa - previa delibera del Consiglio di Amministrazione del Fondo che ne fissa la data di svolgimento e designa fra i propri componenti il Presidente del Comitato Elettorale Unico agli effetti del successivo art. 4, comma 1 - e fissa il termine ultimo per la presentazione delle liste, dando immediata informazione alle Parti istitutive, alle Aziende associate e, per il tramite di queste ultime, ai soci lavoratori, della data delle elezioni e del termine utile per la presentazione delle liste.

Art. 3 - Presentazione delle liste elettorali

- 1. Decorsi quindici giorni dalla data di indizione delle elezioni di cui all'articolo precedente, potranno essere depositate presso la sede del Fondo le liste dei candidati di cui ai commi successivi; a tale deposito potrà provvedere un rappresentante delle Parti istitutive per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
- 2. All'elezione dei Delegati dei soci lavoratori in Assemblea concorrono:
- a) liste nazionali presentate congiuntamente o disgiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti l'Accordo istitutivo del Fondo;
- b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei soci lavoratori; a tal fine le firme devono essere apposte su una copia della lista con indicazione per ogni firmatario del nome e del cognome, con un massimo di 50 firme per ogni copia. Ad ogni copia della lista su cui sono apposte le firme devono essere e vanno allegate corredate dle a una fotocopiea deil un documentoi, anche aziendalei, di identificazione dei lavoratori che l'hanno sottoscritta. La firma di presentazione di più liste comporta la sua invalidità su tutte le liste; è altresì invalida la firma apposta dal candidato per la presentazione di qualsiasi lista.

RS

- 3. Le liste di cui al comma precedente dovranno contenere da un minimo di quaranta ad un massimo di cinquanta candidati contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, del nominativo e dell'Azienda da cui dipende; esse inoltre dovranno essere contrassegnate da una sigla depositata contestualmente alla presentazione. I candidati dovranno essere individuati tra coloro che risultano iscritti al Fondo l'ultimo giorno del mese antecedente a quello in cui le elezioni vengono indette.
- 4. Le organizzazioni datoriali istitutive provvedono alla formazione di una lista elettorale unica composta da quaranta candidati, con indicazione, per ciascuno di essi, del numero progressivo di lista, del nominativo e dell'Azienda di riferimento.
- 5. La candidatura su più liste contrassegnate da sigle differenti decade da tutte le liste; la candidatura deve inoltre essere accettata dal candidato; l'accettazione deve risultare da apposita dichiarazione firmata dal candidato stesso. Tali documenti dovranno essere depositati contestualmente al deposito delle liste.
- 6. Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale Unico a norma del successivo art. 4.
- 7. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.

Art. 4 - Comitato Elettorale Unico

- 1. Trascorso il termine utile per la presentazione delle liste si costituisce presso la sede del Fondo il Comitato Elettorale Unico di seguito denominato CEU composto da:
 - <u>a)</u> un rappresentante designato da ciascuna parte istitutiva mediante comunicazione scritta al Presidente del Fondo entro il termine di presentazione delle liste;
 - <u>b)</u> un membro del Consiglio di Amministrazione all'uopo incaricato con la delibera di cui all'art. 2, in qualità di Presidente.

Tali componenti saranno successivamente integrati per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 9 da un rappresentante per ciascuna lista presentata qualora quest'ultima risulti validamente presentata ai sensi dei successivi commi 3, 4 e 5.

- 2. Non possono far parte del CEU i candidati di lista, i componenti dell'Assemblea dei Delegati, del Collegio dei Sindaci e coloro che prestano attività lavorativa presso la struttura amministrativa del Fondo. Il CEU può avvalersi del supporto di strutture esterne individuate dal Fondo per lo svolgimento delle attività operative.
- 3. Il CEU accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate; in particolare:
 - a) verifica la regolarità delle liste in ordine alla sigla distintiva, al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
 - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca la prevista dichiarazione di accettazione;

di accettazione;

Rf

- c) cancella i nomi degli ineleggibili nonché, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.
- 4. Nel caso di sigla distintiva confondibile con altre il CEU comunicherà al presentatore di lista un termine perentorio per provvedere alla modifica della sigla stessa; a tal fine l'utilizzo della sigla spetta, con diritto di precedenza, a chi ne fa normalmente uso al di fuori delle elezioni del Fondo e, in secondo luogo, alla lista che è stata presentata precedentemente. Analogamente, il CEU richiederà ai relativi presentatori di lista l'integrazione, nel termine perentorio assegnato, delle liste che risultino incomplete quanto a candidature ai sensi del comma precedente.
- 5. Decorsi i termini di cui al comma precedente le liste vengono nuovamente verificate al fine di accertare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità.
- 6. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore di lista ed ha effetto immediato. Avverso la dichiarazione di inammissibilità i presentatori di lista possono presentare al CEU ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione di inammissibilità.
- 7. Accertata l'ammissibilità delle liste, il CEU è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al comma 1.
- 8. Tutte le decisioni del CEU sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti; in caso di parità il voto del Presidente ha valore doppio.
- 9. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il CEU svolge i seguenti compiti:
- a) riceve dal Presidente del Fondo l'elenco delle Aziende, nonché quello dei soci lavoratori aventi diritto al voto anche ai fini di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b);
- b) sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità e la validità, predispone le schede elettorali, tenendo conto di quanto stabilito ai successivi artt. 5 e 6;
- c) provvede, con la collaborazione delle Aziende, alla istituzione dei seggi previsti ai sensi degli Accordi del 11.6.2004 e 7.12.2007 e alla sorveglianza del loro funzionamento;
- d) almeno un mese prima della data delle elezioni trasmette a ciascuna Azienda la lista e la scheda elettorale con le istruzioni per la votazione, allegando una apposita busta per la restituzione;
- e) almeno un mese prima della data delle elezioni riceve dal Fondo l'elenco dei soci che esprimeranno il voto postale e la comunicazione dell'avvenuto invio delle schede ai medesimi;
- f) almeno un mese prima della data delle elezioni trasmette alle Aziende le istruzioni per la votazione, le liste elettorali e il presente Regolamento Elettorale, nonché appositi comunicati riguardanti l'individuazione dei seggi elettorali. Le liste dei candidati, le istruzioni per la votazione, il Regolamento Elettorale ed i comunicati relativi ai seggi dovranno essere esposti nelle sedi aziendali interessate in luoghi visibili ed accessibili a tutti i lavoratori almeno nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni; il CEU provvede inoltre a inserire la stessa documentazione sul sito *Internet* del Fondo nel medesimo periodo;

g) almeno otto giorni prima della data delle elezioni invia ai seggi elettorali le schede, un elenco dei lavoratori che fanno capo al seggio e quant'altro necessario alla votazione;

V

H

- h) riceve da ciascuna Azienda, a mezzo posta <u>o mediante consegna diretta</u>, la scheda utilizzata per la votazione, entro il decimo giorno successivo alla data delle elezioni;
- i) riceve dai seggi gli elenchi attestanti la votazione dei soci lavoratori interessati, i verbali, le schede elettorali utilizzate e quelle non utilizzate, ai sensi dell'art. 7, comma 3;
- j) procede alle operazioni di scrutinio delle schede inviate dalle Aziende redigendo apposito verbale contenente l'indicazione dei candidati eletti e le graduatorie dei non eletti, nonché, per le elezioni dei soci lavoratori, allo scrutinio delle schede inviate per posta ai sensi dell'art. 6, comma 11, ed agli adempimenti di cui al successivo art. 7, comma 5;
- k) esamina e risolve in unica istanza eventuali casi di contestazione;
- l) invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
- 10. Il CEU cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, agli organi del Fondo, alle Parti istitutive ed ai presentatori di lista.

Art. 5 - Modalità di votazione - Aziende

- 1. Nel termine di cui al precedente art. 4, comma 9, lett. d), il CEU provvede ad inviare a ciascuna Azienda una scheda elettorale, vidimata in un apposito spazio da almeno due componenti il Comitato stesso, affinché proceda alla votazione.
- 2. La scheda elettorale, oltre a riprodurre i contenuti della lista unica, contiene:
 - a) l'indicazione del numero complessivo massimo di voti a disposizione di ciascuna Azienda; tale numero è pari a quello dei rispettivi lavoratori iscritti al Fondo con diritto di voto ai sensi dell'art. 1, comma 2;
 - b) accanto al nominativo di ciascun candidato un apposito spazio da utilizzare per l'espressione della preferenza.
- 3. Ciascuna Azienda esprime la propria preferenza per uno o più candidati fra quelli indicati nella scheda fino ad un massimo di trenta, avendo a disposizione il numero di voti indicati nella scheda stessa.
- 4. La votazione avviene apponendo il segno "x" sul numero progressivo di lista corrispondente al candidato o ai candidati ed indicando, nell'apposito spazio, il numero di voti che si intendono attribuire a ciascun candidato. Si considera validamente espressa anche la votazione avvenuta mediante la sola indicazione del numero dei voti.
- 5. Si considera validamente formulata anche la votazione avvenuta barrando il solo numero progressivo di lista, a condizione che si tratti dell'unica preferenza espressa nella scheda; in tale evenienza al candidato prescelto è attribuita la totalità dei voti indicati nella relativa scheda. In tutte le altre ipotesi la scheda è nulla.

K

De A

- 6. Qualora risulti regolarmente espresso un numero di preferenze superiore a trenta, si considerano nulli i voti attributi ai candidati successivi al trentesimo, secondo l'ordine progressivo di lista.
- 7. Qualora risulti complessivamente attribuito un numero di voti superiore a quello indicato nella scheda si procede all'annullamento dei voti eccedenti a partire da quelli attribuiti all'ultimo candidato prescelto secondo l'ordine progressivo di lista, risalendo, in caso di incapienza, al candidato immediatamente precedente fra quelli votati.
- 8. Sono nulli i voti apposti su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.
- 9. La scheda elettorale votata è rimessa al CEU utilizzando l'apposita busta allegata alla scheda stessa e deve pervenire, ai fini dell'ammissione allo scrutinio, entro il decimo giorno successivo alla data delle elezioni.

Art. 6 - Modalità di votazione - Soci lavoratori

- 1. Ogni elettore deve votare per posta ovvero presso il seggio nel cui elenco risulta iscritto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8.
- 2. I seggi elettorali sono composti da un rappresentante, in qualità di scrutatore, per ciascuna lista di cui all'art. 3, comma 2, della quale sia stata accertata l'ammissibilità, nonché da un rappresentante delle Aziende con funzioni di Segretario. All'atto dell'insediamento del seggio gli scrutatori scelgono, al proprio interno, il Presidente del seggio il cui nominativo dovrà essere tempestivamente comunicato al CEU (mediante fax o e-mail). Il seggio è validamente costituito con la presenza del Segretario, del Presidente e di uno scrutatore.
- 3. Ai fini di cui al comma precedente, almeno 15 giorni prima <u>del</u>la data delle elezioni, i presentatori di lista provvedono a comunicare al CEU, (<u>mediante fax o e-mail</u>), per ciascun seggio, i nominativi deli proprio rappresentante di lista, in qualità di scrutatore e del relativo supplente in ragione di uno per seggio, nonché un rappresentante supplente per il caso di improvvisa assenza o impedimento dei titolari. Gli scrutatori devono essere elettori, ma non candidati di lista. Entro lo stesso termine le Aziende comunicano al Comitato i nominativi dei Segretari, nonché quelli dei supplenti. I componenti designati in rappresentanza delle liste devono essere elettori, ma non candidati di lista.
- 4. Le schede elettorali, inviate dal CEU ai sensi del precedente art. 4, comma 9, lett. f), riprodurranno, secondo l'ordine temporale di presentazione, la sigla ed i contenuti di ciascuna lista della quale sia stata accertata l'ammissibilità;
- 5. Non è ammesso il voto di preferenza.
- 6. Le schede elettorali devono essere vidimate da almeno due componenti il seggio in un apposito spazio; le schede così vidimate sono conservate da ciascun seggio e, il giorno della votazione, vengono consegnate agli elettori via via che si presentano al seggio.
- 7. Gli elettori, per essere ammessi al voto, devono esibire al Presidente di seggio il proprio documento, anche aziendale, di identificazione i cui estremi saranno riportati sull'elenco degli elettori. In mancanza, la loro identità dovrà essere garantita da un componente il seggio elettorale

S

In f

ovvero da un elettore che abbia già votato; di tale circostanza deve essere fatta annotazione nell'elenco degli elettori.

- 8. I componenti del seggio ed i lavoratori in trasferta nel giorno delle elezioni, già iscritti presso altro seggio, possono votare nel seggio in cui operano ovvero in quello della sede in cui si trovano a prestare la loro attività.
- 9. Nel locale destinato a sede della votazione deve essere affissa una copia delle liste, un estratto del presente Regolamento Elettorale concernente le modalità di votazione e le operazioni di scrutinio; nello stesso locale viene posta un'urna idonea alla raccolta delle schede che deve rimanere chiusa e sigillata sino all'apertura delle operazioni di voto.
- 10. Presso il seggio è a disposizione un elenco degli elettori iscritti presso lo stesso; su tale elenco ogni elettore appone la propria firma a conferma della ricezione della scheda per l'operazione di voto.
- 11. Ai fini dell'ammissione allo scrutinio i soci lavoratori che esprimono il voto per posta dovranno far pervenire il medesimo al CEU utilizzando l'apposita busta preaffrancata che sarà inviata dal Fondo congiuntamente alla scheda elettorale ed alle istruzioni per le votazioni entro il decimo giorno successivo alla data delle elezioni.
- 12. L'elettore esprime il proprio voto mediante l'apposizione di un segno sulla lista prescelta.
- 13. Il voto è nullo quando l'elettore abbia apposto un segno su più liste.
- 14. Il voto si considera validamente espresso quale voto di lista nei casi in cui l'elettore abbia apposto più segni sulla medesima lista.
- 15. E' nullo il voto apposto su una scheda non predisposta dal Comitato Elettorale. Qualunque altro modo di espressione del voto differente da quello indicato nel presente articolo rende nulla la scheda; sono altresì nulle le schede che presentino segni non attinenti all'esercizio del voto.
- 16. Le votazioni si svolgeranno nell'arco di un'unica giornata. I componenti del seggio, in relazione al numero dei votanti ed alle esigenze di lavoro delle Aziende in luogo della apertura continuata possono stabilire dei turni orari di apertura del seggio; in tal caso il Presidente di seggio provvede ad informare i lavoratori mediante apposita comunicazione che dovrà essere esposta nelle sedi aziendali in luoghi visibili ed accessibili a tutti i lavoratori che fanno capo al seggio almeno nei cinque giorni precedenti la data delle elezioni.

Art. 7- Scrutinio delle schede e proclamazione dei risultati

- 1. Conclusa l'acquisizione delle schede elettorali delle Aziende ai sensi dell'art. 5, comma 9, il CEU provvede al relativo scrutinio ed alla proclamazione degli eletti, redigendo apposito verbale al quale andrà allegata la lista elettorale unica e, distintamente, le schede scrutinate ed assegnate, le schede nulle e quelle in bianco. In rappresentanza delle Aziende sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti sino al raggiungimento del numero di seggi previsto; in caso di parità di voti o di mancanza di voti, sono proclamati eletti i candidati secondo l'ordine progressivo di lista. In base agli stessi criteri il CEU riporta l'ordine di graduatoria dei non eletti.
- 2. Terminate le operazioni di voto presso i seggi ai sensi dell'art. 6, i seggi medesimi procedono allo scrutinio delle schede e redigono il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni elettorali

Mr.

\$//

By H

utilizzando il modello predisposto dal CEU. Nel verbale, sottoscritto da tutti i componenti del seggio, devono essere annotati:

- a) il numero dei soci lavoratori aventi diritto al voto;
- b) il numero dei soci lavoratori che hanno votato;
- c) il numero delle schede inviate dal CEU;
- d) il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
- e) il numero delle schede nulle e quello delle schede bianche;
- f) il numero delle schede contestate e non assegnate, con indicazione, per ciascuna di esse, del motivo della contestazione:
- g) il numero delle schede non utilizzate.
- 3. Concluso lo scrutinio e la redazione del relativo verbale, il Presidente di seggio provvede ad inviare al CEU, in plico chiuso e sigillato, tutta la documentazione relativa alle operazioni elettorali avendo cura di conservare in buste chiuse e distinte le schede scrutinate ed assegnate, le schede nulle, le schede bianche, le schede contestate e non assegnate e le schede non utilizzate. Il plico dovrà pervenire al CEU entro il quarto giorno successivo a quello delle elezioni.
- 4. Il CEU, trascorso il temine di acquisizione delle schede elettorali inviate per posta dai soci lavoratori previsto dall'art. 6, comma 11, procede allo scrutinio delle stesse, redigendo apposito verbale nel quale saranno annotati:
 - a) h) il numero dei soci lavoratori aventi diritto al voto;
 - b) i) il numero dei soci lavoratori che hanno votato;
 - <u>c) j)</u> il numero dei voti attribuito a ciascuna lista;
 - d) k) il numero delle schede nulle e quello delle schede bianche.
- 5. Il CEU, sulla base della documentazione di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, redige un apposito verbale riepilogativo provvedendo all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista ed all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
 - a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
 - b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero di cui alla lett. a); in particolare divide il numero dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei Delegati da eleggere, al fine di ottenere il quoziente elettorale; attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi attribuiti alla lista stessa; i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra; in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste mediante sorteggio;

K~

H

- c) individua i candidati sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi assegnato a ciascuna lista
- 6. Gli eletti individuati ai sensi dei precedenti commi quali componenti della nuova Assemblea dei Delegati entrano in carica dopo l'approvazione del bilancio dell'anno precedente a quello in cui avviene l'elezione.

Art. 8 - Sostituzione degli eletti

- 1. Qualora un'Azienda perda per qualsiasi motivo la qualità di socio, il Delegato in sua rappresentanza decade dall'ufficio e viene sostituito dal primo dei candidati non eletti.
- 2. In caso di revoca del mandato da parte dell'Azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto in Assemblea, di rinuncia al mandato stesso, di cessazione del rapporto di lavoro o di sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio della funzione, l'Azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro dieci giorni dalla data della revoca, del ricevimento della rinuncia o dal verificarsi degli altri eventi indicati designando, al contempo, un sostituto. In mancanza, il Delegato è sostituito dal primo dei candidati non eletti.
- 3. Qualora il rappresentante di un'Azienda sia eletto nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Sindaci, l'Azienda, entro dieci giorni dall'elezione dovrà comunicare al Presidente del Fondo il nominativo del nuovo rappresentante in Assemblea; in mancanza subentrerà il primo dei candidati non eletti.
- 4. Qualora nel corso del mandato un Delegato eletto dai soci lavoratori venga per qualsiasi motivo a mancare si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo l'ordine progressivo di lista.

Art. 9 - Disposizione finale

1. Le elezioni, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

Art. 10 - Norma transitoria

Le elezioni della prima Assemblea dei Delegati del Fondo Telemaco - quale Fondo Pensione del settore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione ai sensi dell'Accordo Istitutivo del 30 aprile 2003 - il termine di cui al primo inciso del comma 1 dell'articolo 2 non trova applicazione.

OF.

H D

A.